

OMISSIS/2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Ferrara Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice unico, dott. Roberto Vignati, ha emesso la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. OMISSIS/2014 promossa da:

BANCA, rappresentata e difesa dall'Avv. OMISSIS

(ATTRICE)

contro

GARANTI

(CONVENUTI – contumaci)

avente ad oggetto : crediti da rapporti bancari – garanti - costituzione di fondo patrimoniale - azione revocatoria ex art. 2901 c.c..

Fatto e motivi della decisione

La Banca ha convenuto in giudizio i GARANTI chiedendo, in vittoria di spese, la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti ex art. 2901 c.c. dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato con atto notarile dell'11/6/2012 seguito da trascrizione e comportante la destinazione in esso di tre unità immobiliari ad uso civile abitazioni con relative pertinenze di proprietà dei convenuti.

La domanda è stata fondata sulla tesi per cui tale atto di disposizione patrimoniale a titolo gratuito era sorretto dalla consapevolezza di arrecare un pregiudizio, obiettivamente tale in termini di eventus damni, alle ragioni creditorie vantate dalla Banca nei confronti dei due coniugi in veste di soci e, soprattutto, di garanti della società nell'ambito di rapporti bancari connotati da aperture di credito assistite dalla fideiussione generale prestata da entrambi, notandosi che la posizione attiva dell'Istituto era stata in ultimo consacrata dal contenuto del decreto ingiuntivo emesso il 20/3/2014 dal Tribunale di Ferrara con formula di provvisoria esecuzione per il credito di € 53.353,13 comprensivo degli interessi e mora ed oltre interessi legali.

I convenuti non si sono costituiti in giudizio e sono stati pertanto dichiarati contumaci.

All'udienza del 20 febbraio 2015, sulle conclusioni di parte attrice come da atto di citazione, la causa è stata assunta a sentenza senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c. avendovi la parte costituita rinunciato.

La domanda è fondata e merita accoglimento osservando quanto segue.

Le scansioni temporali e circostanziali della vicenda, avuto riguardo alla costituzione del fondo patrimoniale e fonte del negativo andamento dei rapporti bancari in questione, adeguatamente illustrate anche nella fase monitoria che ha portato all'emissione del titolo provvisoriamente esecutivo, pongono obiettivamente in luce l'esistenza di una operazione consapevolmente condotta in pregiudizio delle ragioni della creditrice e del suo interesse alla conservazione delle garanzie patrimoniali di cui è stato dedotto un pressoché totale azzeramento.

Tenuto conto dei rilevanti elementi istruttori di ordine documentale in atti di causa, è dimostrato che la Società ha beneficiato sul conto corrente n. OMISSIS contratto il 2/12/2008 presso la BANCA di un mutuo chirografario e di affidamenti che hanno generato la scopertura recante all'emissione del decreto ingiuntivo in rapporto all'asestarsi di passività garantite dagli odierni convenuti in veste di

Rivista di informazione giuridica, registrato al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,

registro uffici amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyrights © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale Ferrara, dott. Roberto Vignati, 24 febbraio 2015, n. 201

fideiussori, in particolare, con l'assunzione alla data del 12/10/2011 della fideiussione generale sino alla concorrenza di € 450 mila.

Quanto al fondo patrimoniale, esso è intervenuto alla data dell'11 giugno 2012 alla stregua, come suo proprio, di un atto a titolo gratuito che nella vicenda in cognizione si è calato al cospetto di una posizione debitoria, in progressiva fase di formazione pur non essendo stata manifesta, concreta ed attiva, se non in presenza dell'emissione del predetto titolo esecutivo, giunto a coronamento di una situazione per la quale, ai fini che ora interessano, sarebbe bastata anche solo una traccia potenziale del debito, tenuto conto di quanto da tempo stabilito sul punto dalla giurisprudenza di legittimità tra cui spicca Cass. Sentenza n. 3981 del 18/03/2003 per cui "In tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 cod. civ. accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali. Ne consegue che l'incertezza del credito non costituisce ragione sufficiente per escludere la consapevolezza del terzo in ordine all'"eventus damni", quale è lo sviluppo del principio già affermato con la Sentenza n. 12144 del 29/10/1999 secondo la quale, egualmente, "In tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 cod. civ. accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali".

Il credito insoluto si era quindi formato per il meno in costanza della funzionalità dell'ultima garanzia fideiussoria generale prestata nell'ottobre 2011 dagli odierni convenuti che, in veste di soci, la GARANTE anche quale Amministratrice unica, erano plausibilmente a conoscenza del concretarsi dell'esposizione della Compagine obbligata.

A questo punto il riscontro dell'"eventus damni" può essere colto nella pratica assenza di altre garanzie patrimoniali se non quelle rappresentate, come è stato dedotto dall'attrice senza contestazioni, degli immobili abitativi confluiti nel fondo. Va perciò valutata la sufficienza dell'ablazione di tale forma di garanzia nel determinare l'insorgenza di una condizione di estrema difficoltà nella realizzazione

del credito per comprovata carenza di tutte sostanze patrimoniali.

Per questo verso, in presenza degli specifici antecedenti pare agevole pure l'individuazione dell'elemento psicologico, fonte di un atto dispositivo successivo alla nascita del credito, rappresentato solo dalla scienza del danno, ossia la consapevolezza del sottrarre (gioco-forza con l'assistenza dell'elemento relativo frodatorio che nelle sue diverse forme dev'essere sempre alla base degli atti revocabili) l'unica garanzia patrimoniale data dagli immobili confluiti nel fondo familiare quale atto a titolo gratuito in quel preciso momento temporale venuto in essere, sotto questi profili non essendo rilevante altro (Cass. n. 14274/1999), in particolare, lo stato soggettivo del terzo implicato, che nella specie è l'altra convenuta che ha partecipato all'operazione.

Sulle basi dei presupposti che precedono va dunque accolta la domanda di revocatoria comportante l'inefficacia nei confronti dell'attrice dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale. Si provvede pertanto come da dispositivo in cui le spese processuali sono liquidate secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e domanda, accoglie la domanda formulata dall'attrice ai sensi dell'art. 2901 e segg. c.c. e, per l'effetto, dichiara inefficace nei confronti della BANCA l'atto di costituzione del fondo patrimoniale per atto del

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,

registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyrights © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale Ferrara, dott. Roberto Vignati, 24 febbraio 2015, n. 201

Notaio di Viadana (MN) Rep. n. OMISSIM Racc. n. OMISSIS stipulato l'11 giugno 2012, in relazione, alla destinazione e/o conferimento a tale fondo patrimoniale, da parte dei GARANTI, degli immobili siti in Goito (MN) ed in Comune di Caprino Veronese (VR), il tutto per come meglio identificato e descritto in domanda e nell'atto di costituzione del fondo patrimoniale.

Dispone che le competenti Conservatorie dei RR.II. procedano alle conseguenti annotazioni della presente sentenza.

Condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese del giudizio liquidate in complessivi € 2.750,00 oltre IVA e CPA.

Ferrara, 24 febbraio 2015.

IL GIUDICE
dott. Roberto Vignati

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di quanto riferito a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS